REGOLE

DELLA CONGREGAZIONE DE' CAVALIERI

SOTTO IL TITOLO

DEL SS. CROCEFISSO

ERETTA NELLA CASA DI S. PAOLO MAGGIORE DE' REV. PADRI TEATINI DI QUESTA REGALE METROPOLI.

NAPOLI
PRESSO MICHELE MORELLI
1796.

AGLI ECCELLENTISSIMI SIGNORI FRATELLI DEL VENERABILE ORATORIO DEL SS. CROCIFISSO DI S. PAOLO.

FRa i molti, e varii incarichi, che dalle Regole del noſtro Oratorio di Regio Aſſenſo roborate; a noi affidati vengono; uno de' principali ſi è quello d'invigilare (ſon queſte le preciſe parole delle Regole) per l'oſſervanza di eſſe, con uſare in ciò tutto lo zelo, e prudenza: a tal oggetto, appena aſſunti al governo di

questo venerabile Oratorio, altro non ci fu a cuore, senon, che di eseguirle in tutta la estension loro. Per la qual cosa animati dal P. D. Eustachio Dentice zelantissimo nostro Spiritual Direttore, ed attenendoci anche alle Reali disposizioni, determinato abbiamo di dar tali Regole alla pubblica luce, per consegnarne le respettive copie a ciascuno de' Signori Fratelli, ad oggetto, che niuno allegar possa in avvenire ignoranza di esse, e coloro, che compiti non hanno gli anni quattro tempo prescritto per purgar la contumacia, rimettano, se sono ne primi anni tre, le volte mancanti, e se nel quarto le ventiquattro volte, come registrato leggesi nelle Regole; ed incocomincino tutti gli altri contumaci di più d'anni quattro, gli anni cinque del loro Noviziato, come si ritrova stabilito nel libro degl' appuntamenti; col quale mazzo fermamente speriamo, che risvegliar si possa nell' animo di tutti voi l'

l'antico fervore in frequentare il noſtro Oratorio, e gli altri eſercizj di pietà nelle Regole, preſcritti. Nel pubblicar intanto le ſuddette Regole abbiam creduto noſtro principal dovere di metterle ſotto gli auſpicj voſtri, come quelli, a' quali per iſpecial dritto ſi appartengono, ed il di cui unico ſpiritual vantaggio ne ha ſpinti a ciò eſeguire. E sicuri, che tale noſtra ſollecitudine voglia eſſere di buon animo accettata, ci diamo l'onore di eſſere.

Dell' EE. VV.

Devotiſs. Obligatiſs. Servi
Il Principe d'Arianiello Priore
Il March. d'Ajeta primo Aſſiſtente
Il Cav. Proſpero de Roſa ſecondo Aſſiſtente
Il Duca di Rocca Ravaſchiert Fiſcale
Il Cav. Ottavio Caracciolo Cicinelli Secretario.

DISCORSO PRELIMINARE

DEL P. D. EUSTACHIO DENTICE

PADRE SPIRITUALE DELL' ORATORIO DEL SS. CROCEFISSO

AGLI ECCELLENTISSIMI SIGNORI FRATELLI.

SE mai in alcun tempo neceſſario fu il richiamare i pii Fedeli agli eſercizii dell' opere di pietà, queſto ſi è appunto il tempo preſente nel quale, non ſembrano rivolti i sforzi de' nemici della Religione, o per meglio dire de' nemici dell' uomo, che a tendere alla ſua diſtruzione, con mal fondati e peggio inteſi principii, fiſſando la ſua felicità in ciò, che al maggior ſegno infelice lo rende, e che con allontanarlo da Dio, fonte ineſauſto d' ogni bene, qual ſemplicità riguardando gli atti eſterni della Religione, lo menano ſenz' avvederſene al pratico (giacchè lo ſpeculativo, e fra gl' impoſſibili) ateiſmo. A tal oggetto dirette vediamo, a giorni noſtri, de Sacri Paſtori le ſollecite cure, ſicchè gli ovili loro commeſſi difeſi ſiano dagl' inſulti de lupi rapaci, che indoſſatiſi le veſtimenta di agnelli manſueti, più facilmente negli altrui cuori inſinuano i veleноſi lor ſentimenti, quali, per eſſer alle paſſioni più

confacenti, non lascian di recare le più luttuose rovine, qualora con le saggie istruzioni non si premuniscano dall' insidie nemiche: A tal fine ancora non lasciano i Principi, in qualità di difensori della Chiesa, in vigor di quel potere, che da Dio hanno ricevuto, di secondare i disegni de' Sacri Pastori, usando di tutta la suprema loro autorità, per la difesa della Fede, e della Cattolica Chiesa della quale sono amatissimi figli.

Fra questi certamente singolar vanto ne mena il Religiosissimo nostro Sovrano FERDINANDO IV. *ben chiara testimonianza facendone, e le scuole protette della Dottrina Cristiana, quali l' opprobrio mirabilmente tolgono troppo universale, e comune fra i moderni credenti, di vantarsi cioè seguaci d' una Religione, di cui ignorano, ed appena materialmente ne conoscono i misterj, ed insegnamenti: e le varie pie adunanze co 'l Regio suo assenso corroborate, le quali sotto il nome augusto del Sovrano, ben lungi dall' essere disprezzate si han tirato l' ossequio e venerazione universale, talchè non vi è oggi ceto di persone nella Città nostra, il quale non faccia a gara di essere in una di esse ascritto. Ma tra queste il clementissimo nostro Re e Signore in ispecial modo distinguer volle il vostro antico, e Venerabile Oratorio del Santissimo Cro-*

ce-

cessò, per cui benignossi di approvarne co 'l Regio suo Assenso le nuove regole, come quelle che in miglior guisa, che mai, nella porzion più scelta, e doviziosa de' suoi sudditi, un sincero attaccamento risvegliano alla Religione, e quindi al Sovrano che la difende, e protegge; ed anche un'ardentissima carità eccitano nel soddisfare i sociali doveri, quali non già, come la pensano i spiriti illuminati del secol nostro, incompossibili sono con la Religione, che anzi, da quella sostenuti vengono, e fomentati, sì per quel vincolo di carità, che n' è la base, ed il fondamento, ed ancora, perchè non v' hà stato, o condizione, cui il soave giogo adattar non si possa di Gesù Cristo. Che sarebbe pertanto, se invece di secondarsi le Reali disposizioni si ravisassero poco curate dalle Persone nobili, che lo compongono? Affin dunque, ch' eccitisi in ciascun de' Signori Fratelli il non so per qual evento rattiepidito fervore, per cui si ravvisano da una gran parte gli esercizj di pietà trascurati, che nelle Regole s' impongono, spero non voglia esservi disaggradevole, che brevemente l' utilità, ed il pregio v' esponga d' essi.

E per cominciar dal primo, che è la frequenza de' Sacramenti, basta, per comprenderne la necessità, che lo sguardo volgiate per poco all' uomo, la di cui infelice eredità, altro non essendo se non la debolezza, e la miseria; ne viene che colla gia-

grazia, che da Dio ordinariamente compartiglisi, evitar non può di cadere; bisogno ha perciò, di un ajuto, che lo rialzi, e di un cibo, che come quello d' Elia sostener possa in avvenire la sua debolezza, per avviarsi al Monte Santo di Dio: or questo mirabilmente i Sacramenti apprestano della penitenza, e dell' Eucaristia, purgandoci il primo dalle colpe, ricevendo nell' altro il pane di vita, di cui cibati, poco minori ci rendiamo agli Angelici spiriti: Non siavi adunque, chi ricusi di profittare di sì necessarii, e pregevoli mezzi.

Siccome poi, al dir dell' Apostolo, il massimo, e necessariissimo frà i precetti, si è appunto la Carità; questa dev' esser quella, che formar deve il vostro singolar pregio: per giugnere pertanto a possederla ad altro rivolger non dovete tutte le vostre belle cure, che a mantenere costante la pace, e l' unione nella Congregazione come appunto richiede la carità: quindi lungi sian da voi l' ambizione, l' amor di se medesimo, l' emulazione, e la superbia; ma in lor vece d' umiltà, la Gloria di Dio, gli altrui vantaggi, la mansuetudine, formino lo special vostro distintivo. Affin però d' eseguire ciò con diligenza maggiore, e che s' aumenti in voi la carità, proccuri ciascuno, di ascoltare il breve discorso, che eccettuata la terza Domenica d' ogni mese, si fa sù'l corrente Vangelo,

affin-

affinchè voi, i quali, o per pubblici, o privati affari, ascoltare non potete frequentemente la divina parola, digiuni del tutto non rimanghiate di questo pane spirituale, che come l'altro che alimenta il nostro corpo, le nostre anime, questo, pur rinvigorisce, e ristora; richiamando alle vostre menti ciò, che dice il Santo Vangelo, esser di maggior valore l'anima, ad immagine, e somiglianza creata di Dio, col prezioso sangue ricomprata di Gesù Cristo, che il corpo; e che ad eseguirsi il divin precetto della santificazione delle feste, sufficiente non è il solo ascoltar la Messa; perciò ben lungi dal prestare una forzosa, e brevissima assistenza per non incorrere la contumacia, ciascuno di voi si faccia un preciso dovere, di non partire dal sacro nostro Oratorio, se prima terminati non siano tutti i prescritti esercizj di pietà.

Nè di ciò solo chiamar vi dovete contenti, mentre alla frequente assistenza all' Oratorio conviene, che vi esercitiate nell' altre opere di pietà, che a spese del Venerabile Oratorio si esercitano: Ed a vero dire, siccome uno de maggiori rimproveri, che ascolteranno gli empj, secondo che leggiamo nel Sacrosanto Vangelo, dal divin giudice, sarà quello ch' essendo egli infermo, pensiero alcuno non si prefero, onde sollevarlo: così, se bramate andare da tal giusto rimprovero esenti, tralasciar non dovete d' intervenire tutti i sabati dell' anno, quelli eccettuati

che

che sono feste di precetto, e quelli del Mese di Ottobre, all' Ospedale degl' incurabili, per ristorar gl' infermi co' cibi, che a spese del nostro Oratorio si fanno ad essi preparare, sicchè semprepiù eccitata venga la pietà de Fedeli ad assisterli con carità, in mirando nobili persone impiegarsi di buon grado al servigio di coloro che rappresentano lo stesso Signor nostro Gesù Cristo; E da tale opera di pietà risulterà somma Gloria a Dio e grandi vantaggi all' anima.

Son questi in breve i principali esercizj di pietà, che dalle Regole s' impongono de' quali chi v' ha, che non ne comprenda il pregio? chi non ne ravvisa specialmente a nostri tempi la necessità? Siamo, o Signori, in tempi troppo critici, ne quali appunto, avverata vediamo, d' Isaia la vision luttuosa, mentre un popolo ravvisiamo lanciarsi contro l' altro l' amico contro il suo amico, il fanciullo tumultuante contro il vecchio, ed il vile contro il Nobile; ogni cosa, come a Giuda, ed Israello minaccia rovina, perchè la lingua di molti, ed i loro ritrovati tendono contro il Signore, a provocare gli sguardi della sua divina Maestà; tempi, per ultimo, ne' quali ogni qualunque esercizio di pietà, con occhio riguardato viene di disprezzo, e di derisione: a porre pertanto, ad un tal male opportuno riparo, quello, considerar devesi, fra i molti, come efficacissimo mezzo, che Gloria rende

de a Dio, ed all' edificazione ancora conduce degl' altri: Or questo ottener potete voi in facil modo con osservare le Regole, che vi si presentano: qual gloria infatti non rendono a Dio, le opere di pietà, ch' in esse si prescrivono? come accender non si deve il fervore, nel rilevare i spirituali vantaggi, che dall' osservanza di esse ritraggonsi? Quanto, quanto per ultimo, come abbiamo già dimostrato, rimaner non devono i fedeli edificati, nel ravvisare, assistiti con carità gl' infermi, liberati dalle prigioni coloro, che non rei misfatti, ma l' indigenza ad esse ridusse. Che s' ella è così, come lo è senza dubbio, chi non si farà un dovere d' osservarle fedelmente, sicchè, mercè questo efficacissimo mezzo ritiri il Signore la fulminatrice sua spada, sotto i di cui colpi già noi gemiamo, e regni fra noi una invidiabile, e costante pace, silenzio s' imponga ai derisori della virtù, e degli esercizj di pietà; e vengano per ultimo alle vie del Signore coloro richiamati, i quali perloppiù, al costume si conformano de Grandi.

Dubitar adunque non posso mai, anzi il pensar il contrario, sarebbe recare grave onta all' inclita pietà vostra, che per le addotte ragioni ben tosto ciascun di voi si farà da oggi innanzi un preciso dovere d' eseguir le dette Regole del nostro Oratorio, che qui appresso distese per maggior vostro commodo leg-

leggerete Che s' ella è così, non v' ha, chi consolar non si possa con voi, come quelli, sù de' quali la Chiesa, come amatissimi figli, il tesoro diffonde delle sue benedizioni, a lei da Gesù Cristo suo sposo soltanto affidato. Comprendete già di quali benedizioni favelli, delle Sante Indulgenze, mercè le quali dei soprabbondanti meriti di Gesù Cristo, della Gran Vergine Maria, e de' Santi partecipi rendendovi, prosciolti siete voi, come spiegasi Ugon da S. Vittore da tutte quelle temporali pene, che dopo la remission de' peccati rimangono da sodisfarsi, e che la ferma speranza vi somministrano d' ottenere la promessa eterna salute. E' questo in breve delle Sante Indulgenze il pregio, il dispensar le quali alla Chiesa soltanto s' appartiene; la quale da Gesù Cristo il potere ha ricevuto di legare, che è quanto dire, d' imporre a peccatori le laboriose opere di penitenza per soddisfare la Divina irritata giustizia: e di sciogliere, che val quanto di rimettere le suddette opere, locchè appunto fanno le Indulgenze.

Ogni ragion dunque volea, che la felice memoria del sommo Pontefice Clemente VIII. con la pienezza di sua autorità a voi l' accordasse, come quelli i quali, esercitandovi in opre continue di pietà, maggiori sù di voi richiamate le beneficenze. Con saggio perciò ed avveduto consiglio disposto fu da vostri Maggiori, che si rivestisse ciascun di

voi

voi del Sacro abitino dell' Immacolata Concezione, per ottener quelle Indulgenze concesse a sì pia divozione dalla felice memoria di Clemenue PP. XI. Nè di ciò solo paga la loro pietà ed affin d' ottenere benedizioni maggiori, la partecipazione richiesero per se, e per li loro successori di tutti i spirituali beni, che si fanno nella Teatina Congregazione: ad oggetto pertanto, che ciascun a profittar si rivolga di sì benigne concessioni, e singolari privilegii, credesi far cosa a tutti grata d' inserirne qui appresso dopo le Regole le respettive copie, potendo ancor ciò servire d' incentivo e stimolo, a mantener costante in voi il concepito fervore.

REGOLE APPROVATE

DA E RE

N. S.

CAP. I.

Del modo che si osserva nell' aggregarsi li Fratelli.

COloro, che desiderano aggregarsi Fratelli di detta Congregazione è d'uopo, che siano della stessa condizione dell' altri Fratelli, tanto per la nascita, che per costume, e devono un mese prima della ricezione farsi proporre da uno degli attuali Superiori, e concorrendo in essi le qualità, che al decoro, ed esercizio della Congregazione si richieggono, e stimandosi dalla Banca, che sia così, si proporrà in uno de due giorni della Santa Croce a Signori Fratelli, e precedente bussola si ammetterà per Fratello, qualora vi concorrerà la maggioranza de' voti segreti de' Fratelli congregati, e restando escluso si notarà dal Segretario di essa Congregazione.

CAP. II.

Dell'obbligo de' Fratelli.

I.

Ammesso che sarà il Fratello, il medesimo deve frequentare li Sagramenti, ed in particolare in tutte le Festività, e ne' giorni della Santa Croce, da dove ogni bene deriva.

II.

Deve ogni Fratello essere esemplare cogli altri, e fuggire quelle occasioni, che possono essere pericolose, non disturbar la pace altrui, osservare il silenzio, e volendo proporre qualche cosa, lo facci col permesso del Priore di detta Congregazione.

III.

Ogni Fratello in tutte le Domeniche, ed altri giorni stabiliti, che si terrà Congregazione, deve recitare la coroncina della Beata Vergine, o l'officio de' Morti, ascoltare la Santa Messa, ed il Sermone, che si farà dal Padre Spirituale Teatino di essa Congregazione.

IV.

Ciascun Fratello dovrà intervenire dodeci volte l'anno, o nella Congregazione ne' giorni stabiliti, o nell' Ospedale degl' Incurabili ne' giorni di Sabato per accudire alla Tavoletta del mangiare che si fa da detta Congregazione per uso de' poveri infermi.

V.

Li Fratelli, che mancaranno di prestare la divisata assistenza per sei mesi continui, purchè non venghino da legittima causa impediti o scusati, risultaranno contumaci, e s' intenderanno esclusi da' suffragj, che se gli danno dalla Congregazione, quali sono nell' applicazione di due Messe giornaliere, e di altre Messe numero sessanta, e Funerale con Officio de' Morti in tempo della morte di ciascun Fratello. Ben inteso però, che per li primi cinque anni, ch'è il tempo del Noviziato, non gode altro suffragio, che di dieci Messe.

VI.

Si purgarà la contumacia coll' intervento, che farà il Fratello nell' anno seguente di tutte quelle volte, che ha mancato nell' anno antecedente. Ed in caso, che per anni tre non abbia rimesso le vol-

te mancanti, e se nel quarto anno non interviene ventiquattro volte, o nella Congregazione, o pure nell' Ospedale degl' Incurabili nelle giornate di sopra descritte, resti escluso, concorrendovi però la maggioranza de' voti segreti de' Fratelli potendo esser di nuovo rimpiazzato, con esser considerato, come nuovo ricevuto, e fare il Noviziato.

C A P. III.

Del governo economico della Congregazione.

I.

Consiste il governo della Congregazione in un Priore, due Assistenti, un Fiscale, quali governeranno per un intiero anno, ed un Segretario per anni tre.

II.

Nel giorno dell' Invenzione della Santa Croce, convocati tutti li Fratelli si procederà all' Elezione del Priore, de' due Assistenti, e del Segretario, e si farà del seguente modo. Il Priore, ch'è per terminare la sua carica nominarà tre soggetti per successori, i medesimi si bussoleranno, e colui che averà

verà la maggioranza de' voti restarà eletto. Lo stesso metodo debbasi praticare per l'elezione del primo, e secondo Assistente, che dovrà farsi a nomina de' medesimi. L'elezione del Segretario debba farsi a nomina del Priore, e succedendo parità nell'elezione, questa dirimerà la sorte.

III.

Seguita tal' elezione, li nuovi eletti prenderanno il possesso delle respettive cariche, e s' intuonarà il **Te Deum**.

IV.

Tutti quelli, che finiscono il loro governo non possono essere nominati, cioè il Priore per anni tre, e gli Assistenti per anni due, ma se tutti li Fratelli congregati nemine discrepante con voti segreti stimassero confirmare li medesimi per un altro anno loro sia lecito di farlo.

V.

Fatta poi l'elezione del nuovo Priore, ed Assistenti, questi eleggeranno gli altri Ufficiali cioè; il Priore, che hà già terminato il suo governo resta per anni due, uno de' Deputati dell' Opera si fa da detta Congregazione a poveri Carce-

rati per debiti di pigione di casa, uscendone uno in ogni anno, con restarne un altro, acciò istruisca il nuovo ch' entra, circa le convenzioni si fanno colli creditori dall' Ufficiale subalterno addetto a tal' Opera, con darne poi in fine di ogni anno conto alla Banca di ciò se gli è somministrato dalla Congregazione, e di ciò che si è speso da medesimi.

VI.

Si elegge poi un Fratello per uno de Deputati dell' Opera si fa da essa Congregazione nell'Ospedale degl' Incurabili, restandone un altro per istruire il nuovo, con darne similmente in fine di ogni anno conto di ciò se gli è somministrato, e speso. Se il Priore, o Assistenti stassero fuori di Città, o impediti da lunga malatia, o pure passasse alcuno all' altra vita, governaranno gli altri senza procedersi a nuova Elezione.

VII.

Sarà proprio del Priore, ed Assistenti col Fiscale invigilare per gl' interessi della Congregazione, specialmente per l' osservanza delle Regole, con usare in ciò tutto lo zelo, e prudenza. E finalmente invigilare alla dispensa de' maritaggi, che si fa a povere donzelle. Il Segretario con esattezza notarà tutto ciò, che si stabilisce dal Governo, notarà ancora l' Elezione, e gl' ingressi de' nuovi Fratelli.

SIEGUE IL REGIO ASSENZO DELLE DETTE REGOLE.

FER-

FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIÆ, ET HYERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ, PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ.

REverendis in Christo Patribus quibuscumq. Episcopis, Vicariis, Cleris, Capitulis, & aliis Ecclesiasticis, & Religiosis Personis, totius huius Regni, & signanter Diæcesis Neapolitanae Illustribus quoqumq. Spectabilibus, quibusqumq. Baronibus titulatis, & non titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Ælectis Universitatum, & aliis quibusvis Personis, & Officialibus, quacumque auctoritate, & potestate fungentibus seu eorùm Locumtenentibus, & substitutis ad quos, seu quem præsentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet præsentatæ. Fidelibus, Devotis, dilectis gratiam nostram, & bonam voluntatem. Nuper, pro parte infrascriptorum supplicantium fuit Majestati nostræ porrectum infrascriptum memoriale cum relatione facta per nostram Regiam Reverendam Curiam Cappellani Majoris tenoris sequentis. V3. — S. R. M. — Per parte degl' infrascritti supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale colla Regia decre-

cretazione del tenor seguente V3. — Il Governatore, Assistenti, e Fratelli dell' Oratorio del Santissimo Crocefisso esistente nella Casa di S. Paolo de' Padri Teatini di questa Città supplicando espongono a Vostra Maestà, come volendo roborare le regole di detto Oratorio di Vostro Reale Assenso; ricorrono a piedi della Maestà Vostra, e la supplicano compiacersi accordare il richiesto Real Beneplacito, e l' avranno ut Deus — Umilissimi e devotissimi Vassalli — *Il Principe di Pettoranello — Vincenzo Capecelatro — Il Cavaliere Frà Gio. Battista Caravita — Il Marchese di Fuscaldo — Il Principe della Roccella — Nicola Galeota — Andrea Carmignano — Il Marchese del Pizzone — Giuseppe Pignone del Carretto — Il Marchese della Rocchetta — Gaetano di Niqueusa — Il Principe di Canosa — Il Duca Lagnì — Carlo d' Amore — Il Duca Gennaro Pisacani — Il Duca della Regina — Il Marchesino di Civita — Antonio Pagano — Il Cavaliere Frà Luigi Narni — Vincenzo Maria Quarto — Il Marchese di Civita — Il Cavalier Gennaro Marciano — Scipione Capecelatro — Nicolò Capecelatro di Casabona — Carlo Spinelli di Laurino — Nicola Pisacani — Il Cavalier Prospero de Rosa — Matteo di Niqueusa — Nicola de Torres — Il Marchese di Ruggiano — Il Marchese d' Ajeta — Il Marchese Torres — Ottavio Caracciolo Cicinelli — Il Duca di Castelluccio — Il Marchese di Villarosa — Il Duca di Venosa — Gio.*

An-

Andrea d' Afflitto — Ita sunt, & in fidem requisitus signavi — Notar Joseph Maddalena de Neap. — Locus signi Notarii, E fo fede, che li detti Sig. Principe di Pettoranello, D. Vincenzo Capecelatro, Cavalier D. Gio. Battista Caravita, e Marchese d' Ajeta sono Governadori, Assistenti, e Fiscale del detto Oratorio, e che gli altri che hanno sottoscritto sono la maggior parte de' Fratelli del medesimo, siccome a me costa, ed in fede ec. *Notar Giuseppe Maddalena di Napoli* — Curia Reverendi Cappellani Majoris videat, & in scriptis referat — *Patritius — Targianni — V. F. R. C.* — Provisum per Illustrem Cameram Sanctæ Claræ ec. Neap. Die 15. Mensis Februarj 1790. — *Ammora — Illustris Marchio Citus Præses S. R. C., & cæteri Illustres Aularum Præfecti tempore subscriptionis impediti* — E con detto memoriale mi sono state presentate le Regole, di cui avendo maturamente considerato il tenore; poichè le medesime non contengono cosa, che pregiudichi la Real giurisdizione, ed il pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione; e poichè per la mancanza del Cappellano Maggiore si è degnata Vostra Maestà con Real Carta per Segretaria di Stato dell' Ecclesiastico comandarmi, che esaminando io le regole, formassi la relazione, che convenga farsi, perciò son di Voto, che Vostra Maestà può degnarsi concedere tanto su le medesime regole, quanto su la fondazione della sud-

det-

detta Congregazione il Reale Assenso coll' espressa clausola insita per altro alla Sovranità *usque ad Regis Beneplacitum*, con fargli spedire il Privilegio *in forma Realis Cameræ Sanctæ Claræ* colle seguenti condizioni — Primo che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella legge di ammortizazione, e che siccome l' esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì dell' impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle Regole, così restano illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima come corpo illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Real Dispaccio de 29. Giugno 1776. — Secondo, che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco a tenore degli Ordini Reali. — Terzo che le processioni, ed esposizioni del Venerabile possono farsi precedente le debite licenze. — Quarto, che gli Ecclesiastici, li quali al presente si trovano ascritti in detta Congregazione, e quelli che si ascriveranno in appresso, non possano godere, nè della voce attiva, nè passiva, neque directe, neque indirecte, ingerirsi negli affari temporali della medesima — Quinto che nella reddizione de conti de passati Amministratori s' abbia da osservare il prescritto del capo V. VI. & seq. del concordato — Sesto che a tenore del Real stabilimento fatto nel 1742. quei che devono esser eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima, e che avendo al-

altre volte amministrato le sue rendite e beni, abbiano dopo il rendimento de conti ottenuta la debita liberatoria, e che non siano consaguinei, nè affini degli Amministratori precedenti, sino al terzo grado inclusive de jure Civili. E per ultimo che non si poss' aggiungere, o mancare cos' alcuna senza il precedente Real permesso. E questo ec. Napoli 12. del 1790. — *Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo* — *Domenico Potenza* —, *Giovambattista Adone* — Super qua quidem præinserta relatione fuit per nostram Regalem Cameram interpositum infrascriptum decretum tenoris sequentis 13. — Die 22. Januarij 1790. — Neapoli — Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regii Assensus servata forma retroscriptæ Relationis — *Patritius* — *Targianni* — *V. F. R. C.* — *Palmieri* — *Potenza* — *Ammora* — Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium quatenus fundationem Confraternitatis, seu Collegij prædicti, ac præinserta capitula approbare, & convalidare cum omnibus, & quibuscumque in dictis Capitulis contentis, & expressis benignius dignaremur. Nos vero ec. petitionibus, tam juxstis, et piis libenter annuentes in his & aliis quam plurimis longe, quæ exauditionis gratiam rationabiliter promerentur tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali fundationem præ-

scri-

scriptam, & ipsa praeinserta capitula iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus, & convalidamus nostroque munimine, & praesidio roboramus, ac in omnibus, & in eisdem contentis, & praenarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, nostrumque super eius Assensum Regalem, ac consensum interponimus, & praestamus, usque ad nostrum Regium Successorumque nostrorum Beneplacitum nulla data temporis præscriptione, cum supradictis clausulis, conditionibus, & limitationibus contentis in dicta præinserta relatione supradictæ nostræ Reverendæ Curiæ Regj Cappellani Majoris, ac in omnibus servata forma relationis praedictæ: Volentes, & decernentes expresse eadem scientia certa Nostra, quod præsens nostra approbatio, & convalidatio, atque concessio tam super fundatione, quam super præinsertibus capitulis sit, & esse debeat prædictis Confratribus iam dictæ Congregationis præsentibus, & futuris usque ad nostrum Successorumq. nostrorum Regium Beneplacitum servata forma Regalis rescripti die 29. Mensis Junii 1776. semper stabilis Regalis, valida, fructuosa, & firma, nullumque in judicijs aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum; ut noxe alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat; in quorum fidem hoc præsens privilegium fieri facimus, magno nostro negotiorum sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Regali Palatio supradicta die

die 22. Januarj millesimo septingentesimo nonagesimo 1790. — FERDINANDUS — *Citus P.* — *Patritius* — *Targianni* — *V. F. R. C.* — *Dominus* Rex mandavit mihi — *Pietro Rivellini a secretis* — Vostra Maestà concede il suo Assenso Reale alla preinserta capitulazione fatta dal Priore, Officiali, e Fratelli della Venerabile Laical Congregazione del Santissimo Crocefisso esistente nella Casa di S. Paolo de Padri Teatini di questa Città, circa il buon governo di essa, il modo di eleggere gli Officiali, recezione de' Fratelli, godimento de' medesimi, servata la forma ut supra — *Benedictus Ammora* — *Solvit pro jure sigilli tarenos duodecim* — *Pro magnifico Pisano* — *Radente* — *Solvit ducatos septem cum dimidio* — *Josephus Valle R. Perceptor* — *In Priv.* 225. *fol.* 100. — *Radente*.

BOLLE PONTIFICIE

ED

ALTRE PIE CONCESSIONI

CLEMENS PP. VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

CUm sicut accepimus in Oratorio Sanctissimi Crucifixi Civitatis Neapolitanæ sito in domo S. Pauli Majoris nuncupata una pia Christifidelium Confraternitas sub invocatione Sanctissimi Crucifixi, non tamen ex hominibus specialis artis canonice instituta, existat, quæ in diversis piis charitatis, & pietatis operibus sese exercere convenit. Nos ut confraternitas ista, majora in dies suscipiat incrementa, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum auctoritate confisi, omnibus, & singulis Christifidelibus in dictam Confraternitatem, de cætero ingredientur, die prima eorum ingressus, si vere pænitentes, & confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint Plenariam: ac tum ipsis, necne, & pro tempore describendis, quam tam descriptis in ipsa Confraternitate, Confratribus, in cujuslibet eorum mortis articulo, si pariter vere pænitentes, & confessi Sacraque Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Jesu, ore si potuerint, sin autem corde, devote invocaverint etiam plenariam: necnon omnibus, & singulis Christifidelibus, dumtaxat etiam vere paenitentibus, & confessis, ac Sacra communione refe-

ctis, qui præscriptum Oratorium, dictae Confraternitatis in festo Circumcisionis Domini nostri Jesu Christi a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei singulis annis devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, & Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoad Confratres praedictos plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, quoad alios vero non Confratres, septem annos, ac totidem quadragenas de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis paenitentiis in forma Ecclesiae consuetae, relaxamus: Insuper eisdem Confratribus similiter paenitentibus, & confessis, ac Sacra communione refectis, qui praedictam Ecclesiam in Assumptionis, Annuntiationis, & Nativitatis Beatae Mariae Virginis ac Ascensionis Domini nostri Jesu Christi festis diebus pie, ut præscribitur visitaverint, & oraverint, quo die præscriptorum id egerint septem annos, & totidem quadragenas ut præscribitur relaxamus: Quoties vero praescripti Confratres Missis, & aliis Divinis officiis in dicta Ecclesia pro tempore celebrandis, & recitandis seu Congregationibus publicis, vel privatis ejusdem Confraternitatis ubivis faciendis, interfuerint: aut pauperes hospitio susceperint, vel pacem cum inimicis propriis, seu alterius composuerint, vel procuraverint, necnon, & qui corpora defunctorum, tam Confra-

trum

trum quam aliorum ad sepulcrum associaverint, vel quascumque per ipsam Confraternitatem processiones, de licentia Ordinarii faciendas dumtaxat, & Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, tam in processionibus, quam ad infirmos, aut aliter ubicumque, & quomodocumque pro tempore defertur, comitati fuerint; aut si ad hoc impediti campanae, ad id signo dato semel orationem Dominicam & salutationem angelicam dixerint: aut etiam, quinquies orationem Dominicam, & salutationem Angelicam pro animabus defunctorum dictae Confraternitatis recitaverint, aut demum, aliquem ad viam salutis reduxerint, aut ignorantes praecepta ea, quae ad salutem sunt, docuerint, aut quomodocumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet praescriptorum operum sexaginta dies de injunctis seu aliter, ut supra relaxamus; praesentibus pro Confratribus perpetuo, pro aliis vero non Confratribus ad quinquennium valituris. Volumus autem, quod si aliis Christifidelibus praemissa peragentibus, aliquam aliam indulgentiam perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum duraturam concesserimus, praesentes nullae sint.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die X. Martii anno Domini MDCIIII. Pontificatus nostri an. decimotertio.

CLEMENS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

CÆlestium munerum thesauros, quorum dispensationem humilitati nostrae commisit Divina dignatio fideli, prudentique liberalitate libenter erogamus, sicut pia religiosorum virorum in sortem Domini assumptorum vota postulant, & Nos ad incitandam, fovendamque fidelium pietatem, necnon augendum potissimum ergà Gloriosissimam Virginem Dei Genitricem Mariam cultum, ac devotionem profuturum in Domino arbitramur. Alias siquidem fel. rec. Clemens Papa X. Praedecessor Noster Clericis Regularibus Congregationis Theatinorum nuncupatorum Scapularia parua caerulei coloris benedicendi, illaque Christifidelibus pio devotionis ergà mysterium Conceptionis B. Mariae Virginis Immaculatae affectu ea gestare cupientibus, quemadmodum in Hispania iamdudùm fieri consueverat, distribuendi licentiam, & facultatem sub certis modo, & forma tunc expressis auctoritate Apostolica tribuit, & impertitus fuit, & aliàs prout in ipsius Clementis Praedecessoris Nostri literis desuper in simili forma Brevis die xxx. Januarij MDCLXXI. expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plenè, & sufficientèr expresso, & inserto haberi volumus, uberiùs continetur. Nunc autem Nos laudabilem Christifidelium ergà mysterium

su-

supradictum devotionem magis magisque in dies augeri, & propagari cupientes, supplicationibus totius Congregationis eorumdem Clericorum Regularium Theatinorum nomine Nobis super hoc humilitèr porrectis benignè inclinati, de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, & singulis utriusque sexus Christifidelibus; quibus Scapularia benedicta huiusmodi imposterùm, ut praefertur, distribuentur, die quo illa primum susceperint, si verè poenitentes, & confessi, Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam, necnon eisdem in cuiuslibet eorum mortis articulo, si etiam verè poenitentes, & confessi, ac Sacra Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen JESU, ore si potuerint, sin minus corde devotè invocaverint; itidem plenariam, ac ipsis paritèr verè poenitentibus, ac confessis, ac eadem Sacra Communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis dictae Congregationis, vel Cappellam, sivè Oratorium, die Festo eiusdem Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae, à primis vesperis usque ad occasum Solis diei huiusmodi singulis annis devotè visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, Haeresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam similitèr omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditèr in Domino concedimus.

mus. Insuper praefatis Chrisrifidelibus etiam verè poenitentibus, & confessis, ac Sacra Communione refectis, Ecclesiam, vel Cappellam, seù Oratorium hujusmodi in aliis, eiusdem Beatae Mariae Virginis Festis diebus, ut suprà visitantibus, & ibidem orantibus, quo die praedictorum id egerint, septem annos, & totidem quadragenas de iniunctis eis, seù aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem praesentium literarum transumptis, seù exemplis manu alicuius Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quàm extrà illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xii. Maii MDCCX. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

CON-

CONGREGATIO CLERIC. REGULARIUM

DILECTISSIMIS IN CHRISTO FRATRIBUS ORATORII SANCTISSIMI CRUCIFIXI IN ECCLESIA S. PAULI MAJORIS NEAPOLI.

CUm maximum pondus justorum preces apud Deum semper habuisse optime noveritis, nosque ex eorum numero esse, qui ab ipso exaudiamur, in animum vestrum induxeritis, efflagistastis, ut omnium bonorum, quae in hac nostra Congregatione ut cumque fiunt, compotes essetis, atque participes, non potuimus honestae, ac piae postulationi vestrae non satisfacere. Quapropter per has nostro sigillo signatas litteras, vos omnes, dum in Oratorii hujus Congregatione perseverantes eritis in carissimorum nostrorum fratrum numerum cooptamus, & tam inter vivos, quam inter mortuos numeratos Sacrificiorum, Missarum, precum, spiritualium exercitiorum, vigiliarum, jejuniorum, ac denique bonorum omnium; qnae a nobis Deo Auctore, fiunt, vel posthac facienda erunt, socios esse volumus, & consortes: Vos autem, quo amplioribus hujus nostrae Congregationis fructibus, meritisque potiamini, memores estote Deum optimum-maximum obnixe obsecrare, ut nostram, ac una vestram Congregationem tueatur, ac numero, & merito auctam, ad sui ipsius laudem & gloriam in dies

dies conservet, atque amplificet.

Mediolani in Capitnlo Generali habito in Ecclesia S. Antonii: Decimo Kalendas Maji anno Domini MDLXXXVII.

D. JO: ANTONIUS ANGRISANUS NEAPOLITANUS CONGREGATIONIS CL. REGULARIUM PRÆPOSITUS GENERALIS.

ADMODUM DILECTIS FRATRIBUS ORATORII SANCTISSIMI CRUCIFIXI IN DOMO A. NOSTRI SANCTI PAULI MAJORIS, NUNC ET PRO TEMPORE EXISTENTIBUS SALUTEM IN DOM. SEMPER.

JUstum, & rationabile est prout etiam nostri instituti rationem decet, ut quos nobis Charitas nectit, hos, & spiritualium fructuum communio vincat. Sane ea semper fuit Nobilissimae, ac fidelissimae nostrae Civitatis in Congregationem propensio, & unius cujusque vestrum singularis devotionis affectus, ut memoria haec retinentes, immo verius saepe ut par est mente revolventes merito petitionibus vestris, & quidem libentissime annueremus. Quapropter vos omnes, qui praedicto Oratorio juncti estis, & in futurum adscribentur in eo, & perseverabunt, in carissimorum nostrorum nu-

numerum cooptamus, & tum inter vivos, cum inter mortuos per has nostro majori sigillo signatas litteras numeratos, & quemlibet ipsorum numeratum esse volumus, & declaramus. Et ideo Sacrificiorum, precum, orationum, meditationum, vigiliarum, jejuniorum ac denique bonorum omnium, quae a nobis fiunt, & posthac facienda erunt socios esse volumus, & consortes. Vos vero quo amplioribus Congregationis fructibus meritisque potiamini memores estote Deum. Opt: Maximum obsecrare ut illam non modo tueatur, ac servet, sed in dies, & merito, & numero augeat, & ampliet, & ad suam laudem, & gloriam sempiternam, & mei miserrimi peccatoris misereri non dedignetur.

Datum Neapoli in aedibus S. Pauli Majoris die VIII. Mensis Novembris anno Domini MDCVIII.

F I N I S.